



## **GUARDIA DI FINANZA**

### **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA**

**Via M. Gioia nr. 5 – Milano - C. F. 80073230155**

**OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CON GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO BAR DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DELLE CASERME DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SEDE DI \_\_\_\_\_ PERIODO 2025/2026. CIG \_\_\_\_\_.**

L’anno 2025, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Milano, con l’ausilio dell’ordinaria e consentita modalità telematica, viene redatta la presente obbligazione commerciale tra:

**1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA** rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Magg. Giuseppina Veronica Palella, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”;

**2. OPERATORE ECONOMICO “\_\_\_\_\_”** - Partiva IVA \_\_\_\_\_ corrente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ – Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Operatore Economico in qualità di Legale Rappresentante, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Operatore Economico”.

**PREMESSO CHE**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'Amministrazione, con determina a contrarre n. _____ del _____,</p> <p>ha indetto apposita gara, in applicazione dell'art. 176 e ss. del D.Lgs. n. _____/2023, per l'affidamento del servizio "BAR" da eseguirsi all'interno delle caserme della Guardia di Finanza alla sede di _____ - periodo _____;</p> <p>il citato bando e la relativa documentazione di gara sono stati pubblicati sul portale _____ e sul sito istituzionale;</p> <p>alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: _____;</p> <p>con determina di aggiudicazione nr. _____ del _____, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'<b>Operatore Economico</b> " _____ " – P. IVA _____, avendo presentato un'offerta ritenuta congrua e vantaggiosa;</p> <p>ai sensi degli artt. 94, 95 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati esperiti accertamenti sull'Impresa, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché l'assenza di motivi ostativi alla sottoscrizione della presente obbligazione commerciale;</p> <p>con la determina n. _____ datata _____, del Comandante dell'Ente, dopo la verifica del possesso dei requisiti, nonché l'istruttoria del Responsabile Unico del Progetto, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'Impresa;</p> <p>l'Operatore Economico ha costituito la cauzione di € _____ (tremila/00) mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa da _____;</p> <p>l'Operatore Economico è in possesso di una polizza di assicurazione, di adeguato massimale, che copre per tutta la durata dell'appalto i rischi derivanti da responsabilità civile dell'appaltatore verso terzi per tutte le</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                           |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                           |  |
|  | attività relative al servizio appaltato;                                                                  |  |
|  | ▪ l'Impresa dichiara che il presente atto definisce in modo adeguato e completo                           |  |
|  | l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire                           |  |
|  | tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle                                  |  |
|  | stesse e per la conseguente formulazione dell'offerta;                                                    |  |
|  | ▪ la presente obbligazione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale                              |  |
|  | rilasciata da ente certificatore autorizzato;                                                             |  |
|  | ▪ il Sig.                      nato a                      il                      ha la piena capacità a |  |
|  | rappresentare e impegnare legalmente l'Operatore Economico;                                               |  |
|  | si conviene e si stipula quanto segue.                                                                    |  |
|  | <b>ARTICOLO 1 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA</b>                                           |  |
|  | L'Operatore Economico si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con                                  |  |
|  | l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:                                                      |  |
|  | a. dalla presente obbligazione commerciale, dal capitolato tecnico, dal DUVRI                             |  |
|  | e dall'offerta economica di cui alla procedura n.                      del                      ;         |  |
|  | b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del                            |  |
|  | patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del                             |  |
|  | R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;                                              |  |
|  | c. dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., recante <i>"Codice dei contratti pubblici in</i>                    |  |
|  | <i>attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega</i>                       |  |
|  | <i>al Governo in materia di contratti pubblici"</i> ;                                                     |  |
|  | d. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 <i>"Capitolato Generale d'Oneri per le forniture</i>                  |  |
|  | <i>di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza"</i> , in                    |  |
|  | quanto applicabile;                                                                                       |  |
|  | e. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 <i>"Regolamento di amministrazione del</i>                        |  |
|  | 3                                                                                                         |  |

*Corpo della Guardia di Finanza”, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del*

*D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;*

f. dal D.M. 49 del 07/03/2018 *“Regolamento recante approvazione delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;*

g. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

h. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. *“Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”;*

i. dalle vigenti norme di legge, di regolamento e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto tecnico interessato che l’aggiudicatario è tenuto, altresì, ad applicare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche se emanate nel corso di validità del presente atto;

**che l’Operatore Economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell’art. 99 del R.C.G.S..**

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE COMMERCIALE**

L’Amministrazione conferisce all’Operatore Economico l’affidamento in concessione con gestione completa, del servizio BAR da eseguirsi all’interno delle caserme della Guardia di Finanza alla sede di \_\_\_\_\_, per il periodo \_\_\_\_\_, **secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato tecnico**

**e nell'offerta economica**, di cui alla procedura n. \_\_\_\_\_ che, seppur non allegati alla presente obbligazione, ne costituiscono parte integrante. In caso di discrepanze, discordanza e/o contrasti tra quanto indicato nei richiamati documenti contrattuali sarà preso in considerazione quello più favorevole all'Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 – VALORE CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato presunto della concessione in argomento, valevole per l'intero periodo, calcolato in base al fatturato conseguito nell'anno \_\_\_\_\_ e comunicato dall'Operatore Economico uscente, è pari ad euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa. Tale importo è puramente indicativo e l'Operatore Economico non potrà avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza dell'obbligazione commerciale, la consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto l'importo sopraindicato. L'affidamento non comporterà nessun onere a carico dell'Amministrazione consistendo la remunerazione del concessionario nel pagamento diretto delle prestazioni da parte del bacino di utenza potenziale su base volontaria, con rischio operativo di gestione a carico del medesimo. Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa ulteriore. In ogni caso, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione concedente.

### **ARTICOLO 4 – DURATA DELL'OBBLIGAZIONE**

La presente obbligazione commerciale avrà validità a **decorrere dalla data di stipula e fino al** \_\_\_\_\_. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 178, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la durata della concessione non è prorogabile, salvo i casi di revisione di cui all'art. 192, comma 1. Nel caso in cui, al termine del contratto,

l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare il servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero per una durata massima pari a 4 (quattro) mesi ed entro il valore presunto massimo stimato, ai sensi del precedente articolo.

#### **ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto dell'obbligazione, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. L'Operatore Economico ha inviato all'Amministrazione copia del contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi n. \_\_\_\_\_ sottoscritto con “ \_\_\_\_\_ ” valevole dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; alla scadenza lo stesso si impegna a fornire il rinnovo del citato contratto. L'Operatore Economico si impegna ad inviare all'Amministrazione, alla scadenza, predetta copia della nuova quietanza di pagamento per il periodo successivo.

#### **ARTICOLO 6 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione dell'obbligazione commerciale, attraverso il seguente Direttore dell'esecuzione:

– \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 7 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO**

Il servizio “BAR” sarà svolto presso le caserme di seguito indicate, nei seguenti giorni e con i seguenti orari minimi:

➤ **Comando** \_\_\_\_\_

- dal lunedì al venerdì ..... dalle ore     alle     .

➤ **Comando** \_\_\_\_\_

- dal lunedì al venerdì ..... dalle ore     alle     .

➤ **Comando** \_\_\_\_\_

- dal lunedì al venerdì ..... dalle ore     alle     .

Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione. L'orario di apertura e/o chiusura potrà subire adeguamenti in dipendenza delle eventuali variazioni dell'orario di servizio effettuato dall'Amministrazione e/o a richiesta per particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all'Impresa.

#### **ART. 8 - NORME GENERALI**

L'Operatore Economico s'impegna a utilizzare le attrezzature e i locali messi a disposizione dall'Amministrazione senza modificarne in alcun modo la loro destinazione garantendo la cura, correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. I locali e le attrezzature saranno concessi nello stato in cui si trovano. L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare, tramite propri incaricati, in qualsiasi momento e

senza preavviso, idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul funzionamento del servizio. In particolare l'Operatore Economico dovrà:

a. effettuare l'approvvigionamento di tutti i materiali, arredi e attrezzature occorrenti per il funzionamento della servizio bar le cui corrispondenti fatture dovranno essere intestate e trasmesse all'Operatore Economico stessa esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;

b. mantenere in perfetta efficienza i materiali, arredi e attrezzature necessari per l'espletamento del servizio appaltato, provvedendo a propria cura e spesa alla loro sostituzione qualora resisi inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale usura. La concessione è conferita a rischio e pericolo dell'Operatore Economico, che tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'uso dei locali conferiti per sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative che impediscano l'ordinario svolgimento delle attività affidate. L'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad Enti o terzi se non, eventualmente, previa autorizzazione dell'autorità concedente.

#### **ARTICOLO 9 – COMPOSIZIONE DEI GENERI SOMMINISTRATI**

L'Impresa dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali d'igiene dei prodotti alimentari previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i., dal D.P.R. n. 327/1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283) e dal D.Lgs. n. 193/2007. Il servizio "BAR" prevede la vendita negli appositi locali dei generi e delle bevande previsti nell'offerta economica presentata dall'Impresa costituente il listino prezzi (**ALLEGATO \_\_\_\_**), che dovrà essere

esposto in modo ben visibile così da essere prontamente consultabile da tutti  
 gli avventori. I prezzi unitari offerti, arrotondati ai sensi e nei modi previsti dal  
 D.Lgs. n. 36/2023, devono intendersi I.V.A. inclusa, invariabili e in nessun caso  
 suscettibili di revisione nel primo anno di validità del presente appalto. Essi  
 potranno essere soggetti ad adeguamento solo all'inizio del secondo anno ai  
 sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. **In relazione**  
**all'assunzione/somministrazione delle sostanze alcoliche e/o**  
**superalcoliche, pur non prevedendone il divieto assoluto di vendita, è**  
**previsto espresso divieto di introdurre gli stessi a prezzo agevolato in**  
**regime di convenzione. L'Impresa, pertanto, si obbliga ad esporre in modo**  
**ben visibile, presso ciascuna sede oggetto del contratto, idoneo cartello**  
**informativo che richiami le limitazioni di legge**  
**nell'assunzione/somministrazione di alcolici e/o superalcolici.** Agli utenti  
 dovranno essere forniti prodotti di prima qualità e delle marche di nota diffusione  
 nazionale, conformi alle vigenti norme in materia di generi alimentari ed essere  
 prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria.  
 E' vietato usare prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati  
 (OGM). In particolare:  
 a. **le derrate di caffè, devono essere di ottima qualità e prima scelta, la cui**  
**miscela dovrà essere gradita e concordata con l'Amministrazione e non**  
**potrà essere inferiore al 70% di Arabica e 30% di Robusta, avere una**  
**grammatura di gr. 7/8 per caffè e potranno essere sottoposte a verifica**  
**periodica mediante nomina di apposita Commissione;**  
 b. il latte dovrà essere intero e/o parzialmente scremato, fresco e di prima  
 qualità;

- c. il thè e l'orzo devono essere di prima qualità e con gusti assortiti;
- d. le tartine, i toast, i panini, le pizzette, le paste, i dolci, le brioches ecc. devono essere confezionati con ingredienti di prima qualità e preparati nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme igieniche; nei locali in concessione è fatto divieto di confezionare e cuocere cibi crudi;
- e. è consentita la somministrazione di porzioni scongelate - quest'ultime in osservanza di quanto previsto Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.110 in attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana - e precotte per le quali sarà possibile il riscaldamento mediante l'utilizzo di forno elettrico/microonde;
- f. i frullati, le spremute ecc. devono essere preparati con prodotti freschi di prima qualità;
- g. la somministrazione in grammi (gr.) delle porzioni alimentari ed in centilitri (cl.) delle bevande dovrà rispettare, quantitativamente, gli standard commerciali comunemente adottati dai locali aperti al pubblico nel capoluogo di Provincia di riferimento;
- h. il bar deve essere dotato di bevande e prodotti di abituale consumo e della migliore qualità commerciale e forniti da aziende qualificate (sono vietati acquisti da aste fallimentari, discount ecc.);
- i. pane, pizze e focacce non devono essere mai surgelati;
- j. salumi/affettati e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti.
- La composizione dei prodotti non confezionati deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. Si precisa che i prodotti proposti dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara e mantenuti per tutta la durata contrattuale.
- Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori

l'Impresa potrà, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire alcuni prodotti della stessa marca o di una delle marche previste nell'offerta, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

#### **ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e acqua necessaria per il funzionamento dei locali, secondo le caratteristiche (tensione, pressione ecc.) disponibili, previo rimborso spese come meglio indicato al successivo art. 11, e consente l'allacciamento delle attrezzature e/o macchinari, utili all'esecuzione del servizio bar, alle linee dell'energia elettrica e/o acqua, con oneri totalmente a carico dell'Operatore Economico. L'Operatore Economico non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabili all'Amministrazione.

#### **ART. 11 - SPESE ED ONERI RELATIVI AL SERVIZIO**

Sono posti a carico dell'Operatore Economico:

- a. i costi per l'approvvigionamento dei prodotti di consumo da utilizzare per il servizio, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, le cui corrispondenti fatture dovranno essere intestate e inviate all'Operatore Economico stesso esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- b. i costi relativi all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di tutti gli accessori d'uso. Per i locali non attrezzati l'Operatore Economico dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'approvvigionamento delle necessarie

apparecchiature, dotazioni, suppellettili e strumenti di lavoro obbligatori per legge. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Operatore Economico e i fornitori per la gestione del servizio in oggetto;

c. gli oneri relativi al consumo di energia elettrica, di acqua potabile, riscaldamento (gasolio/metano), condizionamento dei locali per il servizio prestato, sulla scorta della lettura dei contatori presenti presso i locali stessi, qualora predetti oneri non formino oggetto di specifici contratti di fornitura con utenze intestate direttamente all'Operatore Economico;

d. lo svuotamento, pulizia e sanificazione dei contenitori per i rifiuti che l'Operatore Economico stesso dovrà collocare in tutti i locali in cui sarà svolto il servizio, idonei per capacità e facilità di pulizia, almeno uno per tipologia di involucro, sostituendoli qualora divenuti inadatti allo scopo. I rifiuti dovranno essere trasportati presso la zona di stoccaggio che sarà indicata dall'Amministrazione;

e. le spese, ove previste, per lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti speciali, che l'Amministrazione determinerà in misura da stabilirsi secondo le disposizioni vigenti in materia;

f. la pulizia dei pavimenti, degli arredi e di quant'altro presente nei locali e negli spazi ove si svolge il servizio (tende, tavoli, porte, finestre ecc.), che l'Operatore Economico curerà direttamente, in modo da garantire la massima igiene ed un adeguato decoro dell'ambiente, compresa la fornitura di detersivi e strumenti adatti alla pulizia;

g. gli interventi di disinfestazione/derattizzazione generale dei locali;

h. la realizzazione degli impianti che consentano il corretto funzionamento delle

attrezzature e di quanto necessario per l'esecuzione del servizio in oggetto, per i quali l'Operatore Economico dovrà esibire le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente;

i. la manutenzione ordinaria (imbiancatura compresa) per mantenere in perfetta efficienza i locali, gli arredi, gli impianti, le attrezzature e i materiali occorrenti alla conduzione ed all'igiene del servizio nonché la sostituzione, a propria cura e spese, di quanto si è reso inefficiente o deteriorato in corso di gestione per normale usura;

*l]. gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi demaniali da regolarizzarsi mediante atto di concessione stipulato tra l'Agenzia del Demanio ed il contraente da quantificarsi secondo i criteri indicati al successivo art. 12 ovvero il canone di concessione previsto OPPURE gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi quantificati secondo i criteri indicati al successivo art. 12];*

k. gli oneri fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

l. tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula dell'obbligazione commerciale.

Per quanto sopra, l'Operatore Economico s'impegna a versare all'Amministrazione le somme dovute di cui ai precedenti punti lettera c. ed e., con le modalità che saranno comunicate dal singolo Comando/Reparto del Corpo beneficiario del servizio e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta. L'Amministrazione si riserva di recuperare tramite il deposito cauzionale (vgs. art. di riferimento), le spese di gestione non pagate entro

predetto termine, nonché le maggiori somme che dovessero essere dovute dall'Operatore Economico in sede di conguaglio annuale.

Il deposito cauzionale definitivo va mantenuto dall'Operatore Economico nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell'obbligazione commerciale e, pertanto, qualora l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione dell'obbligazione, va reintegrato nelle forme previste entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della lettera con la quale vengono comunicati gli eventuali prelevamenti. Decorsi i sopra indicati termini, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere l'obbligazione, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente disciplinare di gara. Qualora per lo svolgimento del servizio l'Operatore Economico ritenesse necessaria una maggiore o differente erogazione delle utenze sarà necessario effettuare apposita richiesta a questo Ente. Eventuali oneri a carattere economico ed amministrativo, derivanti da un riscontro positivo a tale richiesta, dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Operatore Economico. Eventuali modifiche dell'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'Amministrazione, saranno a cura e spese dell'Operatore Economico. **Di tutti i lavori sopra menzionati l'Operatore Economico dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 248 del 02.12.2005 e dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02.12.2005). Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto. L'Amministrazione metterà a disposizione in comodato d'uso con il**

vincolo specifico di destinazione gli impianti, i materiali, i mobili e le apparecchiature già esistenti e necessari all'espletamento del servizio. Del predetto apporto sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con un rappresentante dell'Operatore Economico dal quale si dovrà evincere lo stato d'uso di quanto consegnato. L'Operatore Economico dovrà restituire, al termine dell'obbligazione commerciale, il materiale ricevuto nelle normali condizioni d'uso commisurate all'utilizzo.

#### ARTICOLO 12 - CANONE DI CONCESSIONE

Si evidenzia che l'Operatore Economico dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio di \_\_\_\_\_, previa stipula di un contratto di couso, un canone annuale a titolo di concessione per l'occupazione di parte di immobile, insistente presso la caserma \_\_\_\_\_, destinato a uso bar che verrà determinato successivamente dalla predetta Agenzia sulla base del listino prezzi che sarà praticato dall'Operatore Economico nonché dal bacino di utenza che sarà comunicato da questa Stazione Appaltante. I canoni sono soggetti alla rivalutazione annuale ISTAT a cura dell'Agenzia del Demanio. A garanzia del pagamento dei canoni, l'Operatore Economico dovrà altresì costituire un deposito cauzionale che sarà quantificato dalla stessa Agenzia del Demanio precedentemente alla stipula dell'atto di couso.

#### OPPURE

Per quanto concerne la caserma FIP sede di \_\_\_\_\_, il canone concessorio verrà determinato dall'Agenzia del Demanio in proporzione alla dimensione del locale bar, al listino prezzi e al numero di utenti ovvero, nel caso l'Agenzia del Demanio disponga che è onere dell'Amministrazione determinare il canone, allora verrà quantificato in € \_\_\_\_\_ annuo (valore determinato prendendo in

riferimento il valore OMI espresso in €/mq mese riferito alla zona di localizzazione dell'immobile);

#### OPPURE

Per quanto concerne la caserma sede \_\_\_\_\_ il canone di concessione verrà determinato in € \_\_\_\_\_, rapportato al canone di locazione congruito dall'Agenzia del Demanio per la locazione dell'immobile e i mq concessi per il servizio bar.

#### ARTICOLO 13 – PENALI

Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione o conduzione del servizio, il Concessionario riceverà dall'Amministrazione, tramite P.E.C., apposita diffida scritta, entro 10 (dieci) giorni successivi dalla conoscenza dell'inadempienza.

Alla contestazione dell'inadempienza, il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, stesso mezzo, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare al concessionario, con apposita lettera di contestazione, le seguenti penali:

a) l'utilizzo e/o somministrazione di alimenti e bevande non rispondenti alle caratteristiche del presente C.T., una penale di € 50,00;

b) l'utilizzo e/o la somministrazione di alimenti e bevande con contaminazione batteriologica o parassitologica, una penale da € 250,00, salve le conseguenze di carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione;

c) la distribuzione di porzioni e di bevande non rispondenti, quantitativamente, ai comuni standard commerciali del capoluogo della Provincia di riferimento, una penale di € 30,00;

d) in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la lavorazione, la conservazione, la distribuzione e la somministrazione o per presenza di corpi estranei e quant'altro previsto dalle leggi in materia, una penale da € 150,00;

e) per ogni ora di ritardo o di mancato servizio nell'assegnazione del personale o di uscite anticipate del personale, penale da € 35,00; in caso di mancata sostituzione verrà applicata la penale di € 50,00;

f) in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 15 minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino comunque grave disservizio, una penale di € 25,00;

g) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 30,00, salvo ulteriori responsabilità stabilite da leggi vigenti;

h) per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, € 50,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori;

i) per ogni altra violazione alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, una penale da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 100,00.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità sarà raddoppiata.

Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato mediante versamento sul C/C bancario intestatario R.T.L.A Lombardia IBAN: IT71 L076 0101 6000 0002 7153 204 indicando in oggetto "Servizio BAR – pagamento contestazione n. (andrà indicato il numero di lettera di contestazione)".

Se il concessionario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, l'Amministrazione potrà avvalersi di quanto disposto dall'art. 52 del D.M. 24 ottobre 2014 n.181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le

forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2014, n. 288. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, L’Amministrazione si potrà avvalere di quanto disposto dal sopra menzionato Regolamento e dal D.lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente obbligazione commerciale, l’Operatore Economico ha costituito la cauzione di € ( /00) mediante n. emessa il dal di . In ogni caso l’Operatore Economico è tenuto a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, per l’applicazione di penali o per altra causa, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. Detto documento è custodito presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023, con l’integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.

#### **ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, non avendo il fornitore, in sede di offerta, fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente atto.

#### **ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CREDITO**

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 17 - PERSONALE**

L'Operatore Economico è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore Economico è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato, per la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il fornitore ha regolarizzato la propria posizione, senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Operatore Economico è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva,

certificato dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 207/2010. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a personale civile che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione, si procederà alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Operatore Economico ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione

antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Operatore Economico gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. L'Operatore Economico si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. Il personale dell'Operatore Economico potrà accedere presso le sedi oggetto dell'obbligazione commerciale munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DATI**

L'Operatore Economico s'impegna a non divulgare notizie di carattere riservato, cui dovesse venire a conoscenza per ragioni attinenti l'esecuzione della fornitura in questione. L'espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*" o "*GDPR*"), l'Operatore Economico autorizza il trattamento

e la conservazione dei dati raccolti e l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: titolare del trattamento è il REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

#### **ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. Resta ferma la possibilità di ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e 212 del D.lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 21 - ONERI CONTRATTUALI**

L'Operatore Economico è tenuta al versamento delle spese di bollo e di eventuale registrazione, in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 22 – RECESSO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto e il recesso, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs n. 36/2023.

Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Operatore Economico;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Operatore Economico

verso l'Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Operatore Economico, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Operatore Economico;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Operatore Economico nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "*Codice deontologico*" della Guardia di Finanza;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Operatore Economico.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà all'Operatore Economico la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, imputabili all'Operatore Economico, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile

l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Operatore Economico una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima concessione. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo all'Impresa, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano la risoluzione del contratto:

- l'applicazione di alcune delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- la formale contestazione, da parte dell'Amministrazione, di tre diverse violazioni contrattuali;
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Operatore Economico che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore di cui al successivo art. 23 "Forza Maggiore". Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Operatore Economico, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Operatore Economico per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte della Operatore Economico ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. 23 "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti dal presente articolo.

#### **ARTICOLO 23 – FORZA MAGGIORE**

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente

evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Operatore Economico non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 13. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Operatore Economico avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di forza maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli eventi di forza maggiore. È fatto obbligo all'Operatore Economico comunicare

all'Amministrazione, tempestivamente, la cessazione degli eventi di forza maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.

#### **ARTICOLO 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 119 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

#### **ARTICOLO 25 - DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio legale presso la propria sede sita in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), tel. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, ove si conviene che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | <b>ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE</b>                                     |  |
|  | La presente obbligazione commerciale è composta da n. ( ) fogli                  |  |
|  | singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene |  |
|  | letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra.       |  |
|  | F.to digitalmente                                                                |  |
|  | <b>Per l'Amministrazione</b> IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA                     |  |
|  | ( )                                                                              |  |
|  | F.to digitalmente                                                                |  |
|  | <b>Per la Operatore Economico</b>                                                |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Operatore Economico       |  |
|  | dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare        |  |
|  | incondizionatamente le clausole del presente contratto, con particolare          |  |
|  | referimento agli artt. 2 (OGGETTO OBBLIGAZIONE), 3 (VALORE                       |  |
|  | CONCESSIONE), 4 (DURATA OBBLIGAZIONE), 13 (PENALI), 14 (GARANZIA                 |  |
|  | DEFINITIVA), 15 (SUBAPPALTO), 16 (CESSIONE DEL CREDITO), 18                      |  |
|  | (SICUREZZA SUL LAVORO), 20 (FORO COMPETENTE), 21 (ONERI                          |  |
|  | CONTRATTUALI), 22 (RECESSO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE) e                     |  |
|  | 24 (CESSIONE DEL CONTRATTO).                                                     |  |
|  | F.to digitalmente                                                                |  |
|  | <b>Per l'Amministrazione</b> IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA                     |  |
|  | ( )                                                                              |  |
|  | F.to digitalmente                                                                |  |
|  | <b>Per la Operatore Economico</b>                                                |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | 28                                                                               |  |